

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti
05	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Base imponibile
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	IMMOBILI
08	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
	SETTORI PARTICOLARI
10	ASSICURAZIONI - Polizze delle imprese contro i rischi catastrofali
11	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale - Regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile - Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.7.2025 n. 195)

Con la risposta a interpello 30.7.2025 n. [195](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare alle indennità soppresse ai sensi delle disposizioni del CCNL e convertite in prestazioni di welfare su scelta del dipendente.

### Quadro normativo

L'[art. 51](#) co. 1 del TUIR prevede il c.d. principio di onnicomprensività, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L'[art. 51](#) co. 2 e 3 del TUIR prevede poi specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spese che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con la ris. 25.9.2020 n. [55](#), l'Agenzia delle Entrate aveva infatti chiarito che:

- qualora i *benefit* rispondano a finalità retributive, il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione (non appare in linea con le disposizioni contenute nell'[art. 51](#) co. 2 e 3 del TUIR un piano di welfare che preveda un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori);
- le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati (non è coerente con la *ratio* sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente consentire la riduzione o l'abbattimento dei redditi imponibili in ragione della tipologia di retribuzione, in denaro o in natura, scelta dai soggetti interessati).

Come più volte affermato dall'Agenzia, quindi, se il piano welfare è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei "valori" corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'[art. 1](#) co. 182 - 188 della L. 208/2015).

### Caso di specie

Il caso oggetto di interpello riguarda una società che, in esecuzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ha stipulato un accordo sindacale nel quale si prevede dall'1.1.2025:

- la soppressione di tre indennità ritenute obsolete;
- la possibilità, da parte dei lavoratori interessati, di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti. Il personale in forza al 31.12.2024, che percepisce le suddette indennità, può infatti optare:
  - per il congelamento sotto forma di *ad personam*, per un importo pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni in cifra fissa non riassorbibile e non rivalutabile per 12 mensilità;
  - oppure per il congelamento dell'indennità sotto forma di welfare aziendale, nella misura del 105% (o 110% a seconda dell'indennità) del valore medio percepito negli ultimi 5 anni in cifra fissa e non rivalutabile.

Al lavoratore che non effettua alcuna scelta verrà riconosciuta la prima opzione, vale a dire quella *ad personam*.

### Regime fiscale delle indennità soppresse sotto forma di welfare

L'erogazione delle indennità soppresse sotto forma di welfare aziendale non risulta in linea con la *ratio* dell'[art. 51](#) co. 2 e 3 del TUIR, in quanto tale erogazione mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete piuttosto che consentire l'accesso a beni e servizi di rilevanza sociale alla generalità dei dipendenti. A sostegno di ciò depone anche il fatto che i dipendenti interessati, in mancanza di un'espressa preferenza per la corresponsione delle indennità abolite sotto forma di prestazioni di welfare aziendale,

percepiranno in sostituzione delle stesse una somma pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.

L'Agenzia ritiene pertanto che la quota di retribuzione relativa ad indennità sopresse ai sensi delle disposizioni del CCNL, convertite in prestazioni di *welfare* su scelta del dipendente, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex [art. 51](#) co. 2 e 3 del TUIR e di conseguenza deve essere assoggettata a IRPEF secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

art. 51 co. 2 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 51 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.7.2025 n. 195

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.7.2025 - "Imponibili le indennità sopresse convertite in prestazioni welfare" – Silvestro Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Welfare aziendale" - Alberti P.*

## IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Appalti e subappalti nel settore della logistica - Versamento dell'IVA da parte del committente - Novità della L. 207/2024 \(legge di bilancio 2025\) - Modalità di comunicazione dell'opzione \(prov. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107\)](#)

L'[art. 1](#) co. 59 ss. della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio secondo cui il pagamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 9](#) del DL 84/2025, l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti con i subappaltatori.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. [309107](#) è stato approvato il modello per comunicare l'esercizio di tale opzione e le relative istruzioni, mentre la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. [47](#) ha istituito il codice tributo per effettuare il versamento dell'IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore.

### **Quadro normativo**

L'[art. 1](#) co. 57 della L. 207/2024 ha previsto l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica ([art. 17](#) co. 6 lett. a-quinquies del DPR 633/72). L'efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'[art. 395](#) della direttiva 2006/112/CE.

Nelle more della concessione dell'autorizzazione, l'[art. 1](#) co. 59 della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

### **Subappalti**

L'opzione è consentita anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori; l'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

In tal caso il versamento dell'IVA avviene ad opera del subappaltante in relazione al proprio subappaltatore (il quale rimane solidalmente responsabile).

### **Durata dell'opzione**

L'opzione ha una durata triennale.

### **Contenuto della comunicazione**

Nel modello per comunicare l'esercizio dell'opzione occorre indicare, fra l'altro:

- il codice fiscale del committente e del prestatore;
- i dati del contratto;
- il codice fiscale dei soggetti subappaltatori o delle imprese consorziate, nei casi di non esecuzione diretta

della prestazione oppure di affidamento a soggetti consorziati;

- i dati relativi al luogo dove è prevista l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

**Modalità per l'invio della comunicazione e decorrenza**

La comunicazione deve essere presentata dal committente (o subappaltante) all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario. Quest'ultimo rilascia al committente (o subappaltante) copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata a decorrere dal 30.7.2025 utilizzando l'apposito software denominato "ReverseChargeLogistica" disponibile, gratuitamente, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Comunicazione correttiva**

I dati di una comunicazione trasmessa possono essere corretti inviando una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente. In questo caso, però, è possibile correggere solo eventuali dati errati riferiti alle opzioni esercitate, le quali rimangono valide.

**Consultazione dei dati della comunicazione**

Il committente (o subappaltante) e il prestatore (o subappaltatore) possono consultare i dati contenuti nella comunicazione accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario delegato.

**Versamento dell'imposta**

A seguito dell'esercizio della predetta opzione, l'IVA deve essere versata dal committente (o subappaltante) con il modello F24:

- entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore o subappaltatore;

- senza possibilità di compensazione con crediti d'imposta o contributivi disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Per il versamento occorre utilizzare l'apposito codice tributo "6045" denominato "IVA - inversione contabile settore logistica - regime opzionale di cui all'[articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)". Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", rispettivamente, del mese e dell'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati "00MM" e "AAAA".

art. 1 co. 59 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 60 L. 30.12.2024 n. 207

Provvedimento Agenzia Entrate 28.7.2025 n. 309107

Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2025 n. 47

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2025 - "Opzione per l'IVA nella logistica a partire da domani" - Greco Il Sole - 24 Ore del 29.7.2025, p. 28 - "Logistica, da domani l'opzione per applicare il regime transitorio" - Ficola - Lodoli*

*Italia Oggi del 29.7.2025, p. 22 - "Logistica, introdotto un nuovo modello Iva" - Moro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.7.2025 - "Dati dei contratti nel modello per l'opzione IVA nella logistica" - Greco - La Grutta*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Appalto" - Greco E. - Mauro A. Guide*

*Eutekne - IVA e imposte indirette - "Reverse charge" - Greco E.*

## IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Base imponibile - Cessione d'azienda - Base imponibile - Avviamento - Passività inerenti (Cass. 28.7.2025 n. 21638 e Cass. 27.7.2025 n. 21566)

Con le ordinanze 27.7.2025 n. [21566](#) e 28.7.2025 n. [21638](#), la Corte di Cassazione ha affermato che il debito per TFR, maturato dai dipendenti della società la cui azienda è stata ceduta, configura passività inerente, deducibile dalla base imponibile dell'imposta di registro.

### **Base imponibile dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda**

La pronuncia n. [21566/2025](#) contiene una ricognizione del quadro normativo in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda.

Si premette che la sintesi delle principali disposizioni in materia, di seguito proposta, tiene conto delle formulazioni vigenti prima degli interventi modificativi del DLgs. [139/2024](#), in quanto applicabili, *ratione temporis*, alla concreta fattispecie oggetto di causa, ma gli stessi principi appaiono applicabili alla luce delle norme oggi vigenti.

A venire in rilievo è, innanzitutto, l'art. [51](#) co. 2 del DPR 131/86, ove si prescrive che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro dovuta sulla cessione d'azienda, il valore di questa deve essere individuato nel "valore venale". Per la quantificazione dell'avviamento (in quanto parte del valore venale dell'azienda, ex [art. 51](#) co. 4 del DPR 131/86), è possibile - afferma la Corte - fare riferimento ai criteri di cui all'abrogato [art. 2](#) co. 4 del DPR 460/96, non essendo stato previsto un metodo alternativo.

Va, inoltre, ricordato che, a norma dell'[art. 51](#) co. 4 del DPR 131/86 (nella versione *ante riforma*), la base imponibile va calcolata considerando il valore dei beni, compreso l'avviamento, "al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile".

A proposito del significato da attribuire al concetto di "inerenza", la Suprema Corte si richiama all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inerenza non sussiste solo quando "le passività siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa": restano quindi escluse le passività "che non sono collegate all'oggetto del trasferimento" (Cass. n. [2802/2024](#)).

### **Chiarimenti sul concetto di passività inerenti**

L'ordinanza n. [21638/2025](#) offre ulteriori approfondimenti sulla nozione di passività inerenti, deducibili dalla base imponibile per il calcolo dell'imposta.

Nella pronuncia in discorso, la Cassazione ricorda come la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [888/2019](#)) abbia ormai chiarito che "i debiti aziendali trasferiti nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda concorrono, se inerenti, a determinare in negativo il valore dell'oggetto della cessione, senza che possa trovare applicazione rispetto ad essi il principio" sancito dall'[art. 43](#) co. 2 del DPR 131/86 (in base al quale i debiti accollati concorrono a formare la base imponibile). Pertanto, ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda, si assume il valore dichiarato dalle parti in atto o (in mancanza o se superiore) il corrispettivo pattuito "che ben le parti possono parametrare al valore netto dell'azienda, senza che ad esso si debbano aggiungere la passività aziendali trasferite".

Da quanto sopra discende che il valore dell'azienda, ai fini della base imponibile dell'imposta di registro, deve, quindi, essere assunto al netto delle passività inerenti e di quelle "effettivamente risultanti in contabilità" (per le quali può essere evitata la prova dell'inerenza). In pratica, per l'ordinanza qui in esame, il fatto che la norma previgente non facesse riferimento all'inerenza (mentre il nuovo [art. 51](#) co. 2 del DPR 131/86 oggi vigente ha risolto ogni dubbio, facendo espresso riferimento alla deducibilità delle passività inerenti) non poteva consentire di prescindere da tale riscontro, mentre la verifica dell'inerenza poteva essere evitata per le passività effettivamente risultanti in contabilità.

### **Deducibilità del debito "inerente" per il TFR verso il personale del cedente**

A fronte delle premesse di cui sopra, per entrambe le ordinanze in esame (Cass. nn. [21638/2025](#) e [21566/2025](#)) è indubitabile che il debito per il TFR contratto verso il personale dipendente, "la cui concreta attività risulta indissolubilmente correlata allo stesso svolgimento dell'attività di impresa" (Cass. n. [21179/2024](#)), debba considerarsi inerente.

Inoltre, le pronunce ricordano come il DPR [131/86](#), con riferimento alla cessione d'azienda, abbia svincolato gli accollati dalla regola di cui all'[art. 43](#) co. 2 del DPR 131/86, per ancorarli, invece, alla regola dell'inerenza per cui:

- da un lato, le passività di cui all'[art. 2560](#) c.c. (oggetto di acollo *ex lege*) vanno senz'altro scomutate dalla base imponibile dell'imposta di registro;

- dall'altro, gli accolti di debito diversi restano inclusi nella base imponibile solo ove "ne emerga l'estraneità all'azienda".

#### **Soluzione dei casi concreti**

Il percorso argomentativo tracciato finora ha condotto la Cassazione a definire come segue le concrete fattispecie oggetto di causa:

- l'ordinanza n. [21638/2025](#) ha rigettato il ricorso proposto dell'Agenzia delle Entrate per far valere l'illegittimità dell'operato della Corte di merito, la quale aveva ammesso la deducibilità dalla base imponibile dei debiti per TFR accollati alla cessionaria dell'azienda;
- l'ordinanza n. [21566/2025](#) ha accolto il ricorso dei contribuenti e cassato la sentenza di merito, sull'assunto che il giudice, pur avendo determinato correttamente l'avviamento in forza del metodo matematico (capitalizzazione del canone), non aveva, però, completato l'operazione detraendo dalla base imponibile i debiti per TFR inerenti all'attività aziendale che erano stati oggetto di accollo da parte del cessionario.

art. 43 co. 2 TUR

art. 51 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2025 - "Per il registro valore dell'azienda al netto del debito per TFR"*  
- Mauro

Cass. 27.7.2025 n. 21566

Cass. 28.7.2025 n. 21638

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cessione d'azienda" - Greco E. - Mauro A.*

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

**Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Concordato preventivo biennale 2025-2026 - Regime del ravvedimento 2019 - 2023 - Novità del DL 84/2025 convertito**

L'art. 12-ter del DL [84/2025](#), inserito in sede di conversione in legge, introduce il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026, che ricalca in larga parte il medesimo istituto regolato dall'art. [2-quater](#) del DL 113/2024 e utilizzabile dai soggetti ISA che accedevano al concordato preventivo biennale 2024-2025.

#### **Ambito soggettivo**

La misura è finalizzata a incentivare le adesioni al concordato in quanto possono beneficiarne solo i "soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)" e che aderiscono entro i termini di legge al CPB 2025-2026. In base all'[art. 9](#) co. 3 del DLgs. 13/2024, come modificato dall'[art. 11](#) co. 1 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30.9.2025, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per essi, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, relative addizionali e IRAP, sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'[art. 39](#) del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all'[art. 54](#) co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

#### **Presenza di determinate cause di esclusione dagli ISA**

Di regola, la misura agevolativa può operare se, per il periodo d'imposta che si intende sanare, sono stati applicati gli ISA, in assenza di cause di esclusione. Una previsione derogatoria è contemplata a beneficio dei soggetti ISA con ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

- di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19;
- di una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- della causa di esclusione per le imprese che svolgono più attività, qualora l'importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati.

### **Base imponibile**

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL [84/2025](#) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- 5%, con punteggio ISA pari a 10;
- 10%, con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30%, con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40%, con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50%, con punteggio ISA inferiore a 3.

I medesimi criteri valgono anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Per i soggetti ammessi al regime del ravvedimento in presenza di una causa di esclusione ISA dichiarata per il periodo che si intende sanare, l'incremento applicato per la determinazione della base imponibile è pari al 25%.

### **Aliquote d'imposta**

Anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell'affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d'imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un'aliquota pari:

- al 10%, con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- al 12%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- al 15%, con punteggio ISA inferiore a 6.

Per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 le citate aliquote sono diminuite del 30%, per tenere conto degli effetti della pandemia da COVID-19.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva IRAP è pari al 3,9% (a prescindere dal punteggio ISA), ridotta del 30% per i periodi di imposta 2020 e 2021.

Per i soggetti ammessi al regime del ravvedimento in presenza di una causa di esclusione ISA dichiarata per il periodo che si intende sanare:

- l'aliquota d'imposta è pari al 12,5% per IRPEF, IRES e relative addizionali e al 3,9% per l'IRAP;
- si applica una riduzione del 30% dell'imposta sostitutiva come determinata al punto precedente; la riduzione non trova applicazione per le imprese multiattività.

### **Importo minimo**

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

### **Termini di versamento**

L'imposta sostitutiva per ogni annualità deve essere versata:

- in unica soluzione tra l'1.1.2026 e il 15.3.2026;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 15.3.2026.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

### **Atti che inibiscono il perfezionamento del ravvedimento**

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:

- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.

### *Limitazione dagli accertamenti*

Durante i periodi oggetto di sanatoria (con avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui all'[art. 39](#) del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all'[art. 54](#) co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) non possono essere effettuate.

Le limitazioni all'attività di accertamento non operano nel caso in cui:

- il concordato preventivo biennale 2025-2026 venga meno per effetto di una delle cause di decadenza di cui all'[art. 22](#) del DLgs. 13/2024;
- il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d'imposta dal 2019 al 2023 i reati tributari di cui al DLgs. [74/2000](#) (escluse le fattispecie individuate dagli artt. [4](#), [10-bis](#), [10-ter](#) e [10-quater](#) co. 1), o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- si verifichi la decadenza dal piano di rateazione;
- è stata infedelmente dichiarata una causa di esclusione dagli ISA tra quelle sopra indicate.

### *Proroga dei termini per l'accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento*

Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2028.

### *Proroga dei termini per l'accertamento in caso di adesione al CPB 2025-2026*

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA in scadenza al 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026 (a prescindere dall'applicazione del regime del ravvedimento).

art. 2 quater DL 9.8.2024 n. 113

art. 9 DLgs. 12.2.2024 n. 13

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2025 - "Via libera definitivo al ravvedimento legato al CPB 2025-2026" - Girinelli - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 30.7.2025, p. 7 - "Dalla sanatoria ai controlli motivati, ok al decreto fiscale" - Candidi*

*Il Sole - 24 Ore del 30.7.2025, p. 7 - "La richiesta di documenti non blocca il ravvedimento" - Pegorin - Ranocchi*

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2025 - "Torna il ravvedimento per il concordato preventivo biennale 2025-2026" - Girinelli - Rivetti*

Immobili

## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**

**Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - Termine di due anni per la rivendita dell'ex prima casa (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.7.2025 n. 197)**

Con la risposta a interpello 30.7.2025 n. [197](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il raddoppio (a due anni) del termine per la rivendita dell'ex prima casa, operato dall'[art. 1](#) co. 116 della L. 207/2024 (modificando il comma 4-bis della Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), comporta effetti anche sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa di cui all'[art. 7](#) della L. 448/98.

Ciò significa che, a dispetto del tenore letterale della norma ([art. 7](#) della L. 448/98), il credito d'imposta matura ove il contribuente, entro due anni dall'acquisto della prima casa, alieni l'abitazione già acquistata con il beneficio.

### ***Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa***

Si ricorda che l'agevolazione prima casa e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa configurano due istituti differenti - seppure legati - disciplinati attualmente da norme diverse (ma, in forza del Testo Unico delle imposte indirette, il cui *iter* legislativo non è ancora ultimato e che entrerà in vigore l'1.1.2026, le disposizioni confluiranno in un'unica norma).

L'agevolazione prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, consente di applicare un trattamento impositivo agevolato (registro al 2% + imposte ipotecaria e catastale di 100,00 euro totali; oppure IVA al 4% + imposta di registro di 200,00 euro e imposte ipotecaria e catastale di 400,00 euro totali) all'atto di acquisto di abitazioni in presenza delle condizioni indicate dalla norma.

Invece, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall'[art. 7](#) della L. 448/98, è un *tax credit* che matura nel caso in cui, entro un determinato lasso di tempo, il contribuente sostituisca l'abitazione (già acquistata con l'agevolazione prima casa), acquistando un altro immobile con le medesime agevolazioni.

In particolare, l'[art. 7](#) della L. 448/98 letteralmente dispone che il credito d'imposta maturi in capo ai "contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni" di prima casa di cui alla Nota II-bis.

La norma sul credito d'imposta, tuttavia, è stata oggetto di interpretazione adeguatrice ad opera dell'Amministrazione finanziaria, che ha preso atto di come alcune modifiche normative intervenute sull'agevolazione prima casa comportassero effetti anche sul credito d'imposta.

### **Evoluzione normativa**

Il primo intervento interpretativo sul credito d'imposta è stato conseguenza dell'[art. 1](#) co. 55 della L. 208/2015, che dall'1.1.2016 ha consentito di ottenere l'agevolazione prima casa anche al soggetto che, al momento dell'acquisto della nuova abitazione, fosse ancora titolare di altro immobile già acquistato col beneficio, purché lo alienasse entro un anno.

L'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. [12](#), § 2.1) aveva, infatti, chiarito che, sebbene il legislatore non avesse modificato l'[art. 7](#) della L. 448/98, la modifica normativa avesse impatto anche sul credito d'imposta per il riacquisto, sicché il *tax credit* poteva spettare anche in presenza di una sequenza inversa rispetto a quella indicata dall'[art. 7](#) della L. 448/98 (vendita seguita da acquisto entro un anno). In pratica, ciò significava che, ai fini del credito d'imposta, il nuovo acquisto poteva precedere o seguire la rivendita della ex prima casa, purché tra i due atti non intercorresse più di un anno (risposta Agenzia delle Entrate [531/2022](#)).

### **Raddoppio del termine per la rivendita**

Successivamente, l'[art. 1](#) co. 116 della L. 207/2024 ha portato a due anni (raddoppiandolo) il termine (contemplato dal comma 4-bis della nota II-bis) entro il quale l'acquirente della prima casa deve liberarsi dell'ex prima casa per non perdere l'agevolazione già applicata sul nuovo acquisto.

Questa novità normativa ha avuto impatto (come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. [127/2025](#)) non solo sugli atti stipulati dall'1.1.2025, ma anche su tutti gli acquisti per i quali, a quella stessa data, il previgente termine di un anno non fosse ancora scaduto.

La possibile estensione di questo "raddoppio" del termine, anche al credito d'imposta per il riacquisto, ha generato dubbi, scontrandosi con un dato normativo dell'[art. 7](#) della L. 448/98 non agevole da superare, poiché indica a chiare lettere il termine di un anno per il *tax credit*.

### **Caso di specie**

In assenza di chiarimenti ufficiali, la questione viene finalmente sottoposta all'Agenzia delle Entrate con l'interpello in commento, che riguardava un contribuente che a novembre 2024 aveva comprato la prima casa, impegnandosi a rivendere la vecchia e chiedendo il credito d'imposta. La successiva entrata in vigore della legge di bilancio 2025, che ha raddoppiato il termine per la rivendita dell'ex prima casa, ha portato il contribuente a domandarsi se, in caso di rivendita entro due anni, egli potesse maturare anche il credito d'imposta (oltre che conservare l'agevolazione prima casa sul nuovo acquisto).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è positiva: la *ratio* che ha spinto il legislatore a raddoppiare il termine è la stessa dell'intervento del 2016 (agevolare la sostituzione della prima casa); quindi, se il primo intervento si è esteso anche al credito d'imposta, anche la seconda modifica deve impattare sul *tax credit*. Anche perché, diversamente, il nuovo termine di due anni per l'agevolazione prima casa finirebbe per pregiudicare il diritto al *tax credit* sul nuovo acquisto.

In conclusione, l'Amministrazione finanziaria afferma che nel caso di specie il credito d'imposta è concesso in via provvisoria al contribuente a condizione che l'abitazione già acquistata col beneficio venga alienata entro due anni. In caso di mancato rispetto del termine di due anni, si realizzerà sia la decadenza dall'agevolazione prima casa che il venir meno del credito d'imposta.

### **Modifica normativa**

Il caso esaminato dalla risposta n. [197/2025](#) riguarda un'ipotesi di vendita successiva all'acquisto della prima casa, fattispecie che non è espressamente contemplata dall'art. 7 della L. 448/98, ma, come illustrato, è stata introdotta in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate in seguito all'[art. 1](#) co. 55 della L. 208/2015.

Ci si potrebbe domandare se il termine raddoppiato di due anni possa operare anche nel caso "ordinario" di alienazione che preceda il nuovo acquisto. Ragioni di uguaglianza sembrano imporre una soluzione affermativa, ma, a questo punto, urge un intervento normativo che adegui la norma sul credito d'imposta; intervento che potrebbe forse avvenire nell'ambito del Testo unico delle imposte indirette attualmente in corso di approvazione.

art. 7 L. 23.12.1998 n. 448

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.7.2025 n. 197

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.7.2025 - "Raddoppia il tempo per vendere l'ex prima casa e salvare il bonus per il riacquisto" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 31.7.2025, p. 28 - "Riacquisto prima casa, più tempo per la cessione" - Busani A.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Credito di imposta per il riacquisto della prima casa" - Mauro A.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2016 - "Si estende anche il credito di imposta per il riacquisto della prima casa" - Mauro*

## Settori particolari

### **ASSICURAZIONI**

[Polizze delle imprese contro i rischi catastrofali - Sanzioni - Preclusione delle agevolazioni - Incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy \(DM 18.6.2025\)](#)

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), con il [DM 18.6.2025](#) pubblicato sul proprio sito istituzionale il 25.7.2025, ha introdotto il requisito dell'intervenuto adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza catastrofale, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 101 ss. della L. 213/2023, tra quelli da valutare ai fini dell'accesso ad alcune agevolazioni di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

#### **Termini per la stipulazione delle polizze catastrofali**

Per effetto del DL [39/2025](#), i termini per adeguarsi all'obbligo di stipulazione della polizza catastrofale sono differenziati in base alle dimensioni dell'impresa:

- le medie imprese (come definite ai sensi della raccomandazione [2003/361/CE](#)) devono stipulare le polizze catastrofali entro l'1.10.2025;
- le piccole e micro imprese (come definite ai sensi della raccomandazione [2003/361/CE](#)) devono assicurarsi entro il 31.12.2025;
- le grandi imprese (come definite ai sensi della direttiva delegata UE [2023/2775](#)) dovevano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025 ([art. 19](#) co. 1-*quater* del DL 202/2024).

#### **Sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo**

In caso di mancata stipula, da parte delle imprese destinatarie, della polizza catastrofale ex [art. 1](#) co. 101 ss. L. 213/2023, il successivo comma 102 stabilisce che dell'inadempimento "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Il MIMIT, in una [FAQ](#) del 14.4.2025, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo, pertanto è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dover dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure, "coerentemente con le tempistiche recate dall'[articolo 1](#) del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39".

### ***Incentivi esclusi di competenza del MIMIT***

Il [DM 18.6.2025](#), attuando la previsione di cui al suddetto co. 102, individua le agevolazioni, di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale.

Si tratta, in particolare delle seguenti misure:

- "Contratti di sviluppo" ([art. 43](#) del DL 25.6.2008 n. 112 e [DM MISE 9.12.2014](#));
- "Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge [181/89](#)" ([DM MISE 24.3.2022](#));
- "Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)" ([DM MISE 4.1.2021](#) e [DM MIMIT 30.7.2025](#));
- "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start up* innovative in tutto il territorio nazionale (*Smart & Start*)" ([DM MISE 24.9.2014](#));
- "Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare" ([DM MISE 11.6.2020](#));
- "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" ([DM MISE 29.10.2020](#));
- "Mini contratti di sviluppo" ([DM MIMIT 12.8.2024](#));
- "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale" ([DM MISE 3.7.2015](#));
- "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" ([DM MIMIT 13.11.2024](#));
- "Finanziamento di *start-up*" ([DM MISE 11.3.2022](#));
- "Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica" ([DM MISE 3.3.2022](#)).

### ***Operatività dell'esclusione dagli incentivi***

Le disposizioni contenute nel [DM 18.6.2025](#) si applicano alle domande di agevolazioni presentate successivamente alle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 25.7.2025).

art. 1 co. 101 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 102 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 DL 31.3.2025 n. 39

DM 18.6.2025 Ministero delle Imprese e del made in Italy

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2025 - "Dal MIMIT l'elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale" - Pasquale*

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2025 - "Incerte le sanzioni da applicare al 30 giugno per le mancate polizze catastrofali" - Pasquale*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Polizze catastrofali" - Pasquale C.*

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 24.7.2025 N. 305754

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli - Presentazione delle domande**

L'art. 6 della L. 15.3.2024 n. 36 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei "giovani imprenditori agricoli" in relazione alle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

Con il DM 1.4.2025, pubblicato sulla G.U. 26.5.2025 n. 120, sono state definite le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'agevolazione.

#### ***Soggetti beneficiari***

Il credito d'imposta spetta ai "giovani imprenditori agricoli" di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) della L. 36/2024, che:

- hanno un'età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti (tale requisito anagrafico deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute);
- hanno iniziato l'attività dall'1.1.2021;
- svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con "01".

#### ***Spese ammissibili***

Sono agevolabili con il credito d'imposta in esame le spese, effettivamente sostenute nel 2024:

- per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle suddette iniziative, fino ad un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese agevolate totali.

L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

#### ***Requisiti richiesti***

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese per le citate attività devono essere:

- sostenute nel 2024 (il momento di sostenimento coincide con quello di pagamento);
- pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento (es. bonifico, carte di debito, di credito e prepagate) e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

È inoltre richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

#### ***Misura dell'agevolazione***

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate;
- fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro per ciascun beneficiario.

L'importo complessivo massimo di spese ammissibili all'agevolazione è quindi pari a 3.125,00 euro per ciascun beneficiario ( $3.125,00 \times 80\% = 2.500,00$ ).

#### ***Rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato***

Il credito d'imposta spetta nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, relativa ai contributi in regime "de minimis" nel settore agricolo e in quello generale (di cui ai regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1408 e 13.12.2023 n. 2831).

L'Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA, ai sensi dell'art. 10 co. 7 del DM 31.5.2017 n. 115.

#### ***Cumulabilità***

Il credito d'imposta in esame può essere cumulato con altri aiuti di Stato:

- purché riguardino costi diversi da quelli ammessi all'agevolazione in esame;
- oppure anche in relazione alle stesse tipologie di costi ammissibili all'agevolazione in esame, ma unicamente in assenza di doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto.

#### ***Modalità e termini di presentazione delle domande***

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024:

- a partire dal 25.8.2025 e fino al 24.9.2025;
- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni;
- esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato;
- utilizzando esclusivamente il software denominato "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

***Comunicazione sostitutiva e rinuncia***

Nel medesimo periodo dal 25.8.2025 al 24.9.2025 è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

***Ritrasmissione delle comunicazioni scartate***

Le comunicazioni trasmesse dal 20.9.2025 al 24.9.2025 ma che sono state scartate dal servizio telematico sono considerate valide se ritrasmesse entro il 29.9.2025 (ossia entro 5 giorni dal termine).

***Ammontare del credito d'imposta fruibile***

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del credito richiesto con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra:

- l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti;
- il limite complessivo delle risorse stanziato per l'agevolazione, pari a 2 milioni di euro per il 2024.

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulta inferiore alle risorse disponibili, la percentuale di credito d'imposta fruibile è del 100%.

***Modalità di utilizzo del credito d'imposta***

Il credito d'imposta spettante è utilizzato:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;
- presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce la percentuale del credito d'imposta fruibile e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione e del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d'imposta;
- entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (quindi entro la fine del 2026).

***Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi***

Il credito d'imposta va indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese ammissibili (quindi nel modello REDDITI 2026 relativo al 2025);
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.